



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Nona)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 4918 del 2024, proposto da Campolongo Hospital s.p.a., Capua Center S.r.l., A.D.R. Radiologia De Rosa 1980 S.r.l., Gamma Medical S.r.l., C.R.T.F. Centro di Radiologia e Terapia Fisica S.r.l., Gemini S.r.l., Centro di Radiologia Medica e Terapia Fisica Dr. Gaetano Golia & C. S.r.l., Centro Laser S.r.l., "Dott.Ri Vittorio e Martino Nardone" S.r.l., "Salerno 2000" S.r.l., Centro San Pietro S.r.l., "Dott. Antonio Serafino & C." S.r.l., Centro Radiologico Verrengia S.r.l., Polidiagnostica Alfaterna S.r.l., Associazione Snr Campania – Settore Lp, Associazione Italiana Ospedalità Privata (A.I.O.P.) – Sede Regionale della Campania, Casa di Cura Clinic Center s.p.a., Casa di Cura Villa Angela S.r.l., Centro di Radiologia n. Bozzi s.a.s., Centro di Radiodiagnostica Medica Aprile S.r.l., Ditar S.r.l., Me.Di. Mediterranea Diagnostica S.r.l., Studio Voccia di Martino S.r.l., Centro Benedicta s.a.s., Emicenter S.r.l., Centro Radiologico Liguori Vincenzo, Centro di Radiologia Gatta s.a.s., Casa di Cura Maria Rosaria, Clinica Sanatrix S.p.a., Studio Medico Diagnostico Guidi S.r.l., Centro di Radiologia Carpinelli S.r.l., Studio di Radiologia Felice Maffia di Maffia Gabriella & C. s.n.c., Casa di Cura Tortorella S.p.a., Di.Sa.R. S.r.l., Diagnostica per

Immagini S.r.l., Cerba Healthcare Campania S.r.l., Centro Diagnostico Sarnese del Dott. Alberto Parziale S.r.l., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Bruno Ricciardelli e Antonella Villani, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;

contro

Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Luigia Schiano Di Colella Lavina, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Santa Lucia n. 81;

Soresa Spa, Consorzio Laboratori Salernitani, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia:

1) del decreto dirigenziale del Direttore Generale dell'UFFICIO/STRUTT. 4 della Giunta Regionale della Campania n. 775 del 07/08/2024, nella parte in cui decreta che, a partire dalle prestazioni erogate dal 1°ottobre 2024, per le branche di Radiologia diagnostica e Medicina nucleare ai fini della liquidabilità delle prestazioni, almeno il 60% del relativo tetto di struttura mensile sia erogato a fronte di prestazioni la cui prenotazione nel sistema CUP esterno sia avvenuto su agende configurate come prenotabili da App e Portale, da operatori esterni alle strutture e da altri intermediari (ad es. farmacie) all'atto della prenotazione;

2) di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e conseguente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2024 il dott. Vincenzo

Sciaccia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto, al primo esame consentito nella fase cautelare, che si presenti assistita da apprezzabili profili di *fumus boni iuris* la doglianza relativa alla violazione dello schema di contratto approvato con la delibera di Giunta regionale n. 800/2024;

Rilevato infatti che, in base all'art. 9, co. 1, del suddetto schema di contratto, la struttura privata accreditata è impegnata ad entrare nel circuito della rete informatica denominata "SINFONIA", accettando che l'accesso alle prestazioni di specialistica ambulatoriale dovrà avvenire attraverso l'utilizzo dell'omonimo sistema CUP, attraverso agende informatizzate di prenotazione a carico del SSR, secondo il piano di attivazione progressivo delle branche specialistiche di cui al Piano regionale di estensione del CUP al privato accreditato;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 9, co. 4, le strutture private accreditate sono responsabili della completezza e qualità dei dati trasmessi, sicché – in caso di mancato adempimento degli obblighi sopra indicati – si verifica un giustificato motivo di sospensione del rapporto di accreditamento, salva la revoca nei casi più gravi;

Ritenuto pertanto che l'effetto giuridico della mancata liquidazione delle prestazioni, qualora non si verifichi la suddetta circostanza [che "almeno il 60% del relativo tetto di struttura mensile sia erogato a fronte di prestazioni la cui prenotazione nel sistema CUP esterno sia avvenuto su agende configurate come prenotabili da App e Portale, da operatori esterni alle strutture e da altri intermediari (ad es. farmacie) all'atto della prenotazione"], previsto dal provvedimento impugnato, non sia espressamente contemplato dal suddetto schema di contratto;

Ritenuto comunque che, in base al principio *tempus regit actum*, ogni disposizione contenuta nel predetto provvedimento impugnato possa spiegare i suoi effetti solo per le prestazioni prenotate dagli utenti in data successiva al 01.10.2024;

Ritenuto infine che non sia ravvisabile la disparità di trattamento lamentata dalla

parte ricorrente tra le branche “Radiologia diagnostica” e Medicina nucleare”, da un lato, e le altre branche, dall’altro, proprio in considerazione della citata disposizione contrattuale che prevede l’accesso alle prestazioni tramite CUP attraverso agende informatizzate, “*secondo il piano di attivazione progressivo delle branche specialistiche di cui al Piano regionale*”, e quindi non necessariamente nello stesso momento per tutte le branche;

Ritenuto altresì sussistente il requisito del *periculum in mora*, stante la necessità di consentire alle strutture private ricorrenti un’adeguata programmazione e gestione delle prestazioni erogate in regime di accreditamento con il Servizio sanitario regionale;

Ritenuta l’opportunità di compensare le spese di fase in ragione della particolare complessità della controversia;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Nona) accoglie la domanda cautelare e, per l’effetto, sospende l’atto impugnato nei sensi di cui in motivazione;

fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 25 marzo 2025.

Spese di fase compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2024 con l’intervento dei magistrati:

Guglielmo Passarelli Di Napoli, Presidente

Rosaria Palma, Primo Referendario

Vincenzo Sciascia, Referendario, Estensore

L’ESTENSORE
Vincenzo Sciascia

IL PRESIDENTE
Guglielmo Passarelli Di Napoli

IL SEGRETARIO